

**Tavola sinottica delle modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006  
al Capo I, Titolo IV, Libro II del codice penale e all'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654  
(a cura di *Antonio G. Chizzoniti*)**

Testo precedente alla l. 85 del 2006	Modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006
Libro Secondo - Dei delitti in particolare Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.	Invariato Invariato
CAPO I - Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi	CAPO I – Dei delitti contro le confessioni religiose(a)  (a) Capo così modificato dall'art. 10, 2° comma della L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"
Art. 402. (1)  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> (1) [Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. 20 novembre 2000, n. 508. La norma recitava: (Vilipendio della religione dello Stato) "Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno".]	Invariato
Art. 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone)  Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione [fino a due anni](2).  Si applica la reclusione [da uno a tre anni]a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico .  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> (2) (Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza 18 aprile 2005, n. 168, «nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice»).	Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone)(b).  Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.  Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.  <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> (b) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"

Testo precedente alla l. 85 del 2006	Modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006
<p>Art. 404. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose)</p> <p>Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione [da uno a tre anni](3). La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.</p> <hr/> <p>(3) (Il primo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sentenza n. 329 del 1997, «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'articolo 406 del codice penale»).</p>	<p>Art. 404. (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose)(c).</p> <p>Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.</p> <p>Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <hr/> <p>(c) Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"</p>
<p>Art. 405. (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico)</p> <p>Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione [fino a due anni](4). Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione [da uno a tre anni](4).</p> <hr/> <p>(4) (Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. del 9 luglio 2002, n. 327, «nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti»).</p>	<p>Art. 405. (Turbamento di funzioni religiose [del culto di una confessione religiosa])(d)</p> <p>Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose [del culto di una confessione religiosa](e), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione [fino a due anni]. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione [da uno a tre anni].</p> <hr/> <p>(d) Inciso così modificato dalla lettera b) dell'art. 9 L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione": b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa» (e) Inciso così modificato dall'art. 9, lett. a) della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione": "a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»"</p>

Testo precedente alla l. 85 del 2006	Modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006
<p>Art. 406 (Delitti contro i culti ammessi nello Stato)</p> <p>Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.</p>	<p>Art. 406. (abrogato)(f)</p> <hr/> <p>(f) Norma abrogata dall'art. 10, 1° comma della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"</p>
<p>Art. 724. (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.)</p> <p>Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato](5), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro(6).</p> <p>La stessa sanzione si applica a chi(7) compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.</p> <hr/> <p>(5) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte cost. del 18 ottobre 1995, n. 440, «limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato"»</p> <p>(6) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena dell'ammenda da lire ventimila a seicentomila dall'art. 57, comma 1, lett. a), d.l.s. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att. c.p.</p> <p>(7) Le parole «La stessa sanzione si applica a chi» sono state sostituite a quelle «Alla stessa pena soggiace chi» dall'art. 57, comma 1, lett. b), d.l.s. 30 dicembre 1999, n. 507.)</p>	<p>Invariato</p>

Testo precedente alla l. 85 del 2006	Modifiche apportate dalla legge n. 85 del 2006
<p>Legge 13 ottobre 1975, n. 654 Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</p>	<p>Legge 13 ottobre 1975, n. 654 , Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.</p>
<p>Art. 3.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>2. (Omissis) (8).</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni (9).</p> <hr/> <p>(8) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.  (9) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205</p>	<p>Art. 3.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;(g)</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga (h) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>2. (Omissis)</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <hr/> <p>(g) Lettera così sostituita dall'art. 13, lett. a) della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"  (h) Parola sostituita dall'art. 13, lett. b) della legge L. 24 febbraio 2006, n. 85: "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"</p>